2ª TORNATA DEL 1° GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Si approva un elenco di petizioni sopra le quali non si delibera — Sospensione di una — Petizioni di Società di tiro a segno: Bellazzi, ministro per l'interno Peruzzi, Plutino Agostino, Di San Donato, Macchi, relatore — Invio al Ministero — Calleri Teresio, sottotenente, dimesso dall'impiego — Tre petizioni di monache e frati per la conservazione del loro ordine: Greco A., relatore, De Boni, Bargoni, Michelini, Lazzaro, Mellana — Questioni d'ordine circa la trasmissione — Invio alla Commissione per il progetto relativo — Petizione* 9631, *Giordano Michele, ispettore dei dazi, pensione: Camerini, Di San Donato — È sospesa — Petizioni del signor Masi di Rimini, lascito Masini, Collegio-convitto di Cesena: ministro per l'istruzione pubblica Amari e per la grazia e giustizia Pisanelli, Teodorani, Nisco, Cortese, Plutino Agostino, Canalis, relatore — Si passa all'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 8 45 pomeridiane.

MAROLDA. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione segnata al n° 9874, del comune di Pesco Pagano, in Basilicata.

Essa era alla segreteria sino da un mese, ed io niente ne sapeva, quando mi giunsero lettere e telegrammi, che mi recavano l'annuncio essere quella popolazione commossa per la soppressione dell'ufficio di registro e bollo.

(È dichiarata d'urgenza).

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. A norma delle deliberazioni già prese dalla Camera fu fatto un elenco di quelle petizioni, le quali non hanno più oggetto, o di cui è già raggiunto lo scopo, per cui, se nessuno fa richiami sulle petizioni di cui è cenno nell'elenco, le medesime si riterranno poste in disparte, e non portate a discussione della Camera (1).

SINEO. Vorrei una spiegazione dalla Commissione so-

(1) *L'elenco cui accenna l'onorevole presidente era il seguente:*

7490. Gl'impiegati ai tribunali di Lombardia richiamano l'attenzione del Parlamento sulla convenienza che si devenga all'unificazione legislativa del regno colla grande famiglia della magistratura italiana, siccome mezzo di assicurare meglio il servizio pubblico e di rilevare e mantenere su stabili e ferme basi la dignità della magistratura.

7532. Gl'impiegati dei collegi giudiziari della provincia di Napoli rappresentano la convenienza che la loro attuale posizione venga migliorata con aumento di assegnamento.

7598. De Giorgio Vito Elia, da Chieuti, provincia di Capitanata, capitano della guardia nazionale, domanda di essere indennizzato dei danni sofferti da un'orda di briganti che gli devastarono e bruciarono i suoi poderi.

7601. Donadio Michele, da Manfredonia, provincia di Capitanata, lagnasi di essere stato dismesso da uffiziale sorvegliante telegrafico, e domanda, in vista dei servizi prestati, di venir riammesso in impiego.

7603. Filipponi Emidio, da Monsavito, circondario di Cittaducale, provincia di Ancona, vecchio settuagenario, domanda un impiego in vista delle sofferte persecuzioni politiche e dei servizi prestati.

7606. Albertini Giovanni Battista, da Genova, chiede una pensione, o quanto meno un sussidio vitalizio, siccome già addetto all'amministrazione sotto il Governo del primo impero francese a Roma.

7607. Guccione Giuseppe, sacerdote, da Campobello, comune della provincia di Trapani, domanda la restituzione di un mutuo fatto nell'ottobre 1848 alla Commissione di riscossione di argenteria.

7614. Cristi Giuseppe, da Bologna, reclama il rimborso di un credito stato riconosciuto dal Governo pontificio.

7617. Gli addetti al servizio delle carceri in Napoli ricorrono perchè loro sia aumentato lo stipendio.

7622. Giovanitti Marcellino, da Reggio di Calabria, destituito dall'impiego che aveva presso quella segreteria di Governo, ora di prefettura, chiede di essere riammesso.

7626. De Solis-Solito Chiara, da Napoli, domanda di essere riammessa nel godimento dell'assegno che percepiva dal Monte della Misericordia e le vengano corrisposti gli arretrati non percepiti dal gennaio a quest'oggi.

7629. Bosio Pietro, di Vertova, circondario di Clusone, provincia di Bergamo, domanda l'esenzione dal servizio militare a favore del suo nipote Agostino.

7636. Boni Angelo residente in Torino, colonnello in ritiro, chiede gli venga assegnata la pensione del grado in cui venne posto a riposo.

7638. Piacentini Andronico, avvocato di Rivignano, provincia d'Udine, residente in Genova, fatte le campagne del 1859, 1860, chiede la carica di sostituto avvocato fiscale o quanto meno quella di giudice istruttore presso l'uditorato di guerra.

7640. Franchi Michele, cancelliere del censo in San Casciano

pra due petizioni poste nell'elenco mentovato poc'anzi dall'onorevole presidente.

Colla petizione 7957 i trafficanti di tabacchi in Palermo chiedevano una proroga per dare eseguimento alla legge che estende a tutto il regno la privativa di tabacchi, onde abbiano tempo di smerciare le provviste di tal genere che ritengono nei magazzini.

Bramerei sapere quale sia il motivo per cui la Commissione opinò doversi senz'altro eliminare questa petizione.

PRESIDENTE. Secondo ogni apparenza, siccome questa questione si trattò in occasione del bilancio sopra apposita interpellanza all'uopo mossa, se non erro, dallo stesso onorevole Sineo, così la Commissione avrà ritenuto essere mancato lo scopo della petizione della quale si tratta.

GRECO ANTONIO. Alla ragione addotta dall'onorevole presidente, io aggiungerei l'altra della data che porta la petizione, vale a dire del 18 febbraio 1862. Da quell'epoca in poi vari provvedimenti sono stati presi dalla Camera intorno a questo soggetto: quindi la petizione non essendo stata riferita a tempo debito, la Commissione ha creduto di metterla nel numero di quelle per le quali era cessato lo scopo per essere riferite. D'altronde, se l'onorevole Sineo desidera che se ne riferisca alla Camera, non dee far altro che muovere domanda, e se la Camera acconsente, la Commissione è pronta a riferire.

prefettura di Firenze, domanda che il decreto numero 4789 distributivo delle classi e degli stipendi degli uffiziali del censo non venga applicato nelle provincie toscane.

7641. Moretti Luigi, di Pesaro, ricorre per ottenere il pagamento di scudi 210, ammontare di provviste fatte alle truppe pontificie in generi del suo esercizio di pizzicagnolo.

7644. Gl'impiegati d'ordine addetti al tribunale provinciale di Bergamo ricorrono per ottenere un miglioramento sulla loro condizione d'impiego.

7647. Gl'impiegati del già Ministero di guerra del Napoletano reclamano contro il modo con cui venne operata la fusione loro nel personale del Ministero stesso in Torino.

7648. De Florentis Felice, di Penne, provincia d'Abruzzo Ulteriore I, domanda di essere nominato controllore di dogana in quel comune.

7649. Giordano Annibale, consigliere della Corte d'appello in Napoli, si lagna di non essere stato prescelto a professore in quella regia Università.

7657. Paternò Agatino, promosso a colonnello il 20 settembre 1860 dal cessato Governo borbonico, reclama per essere stato posto a riposo col solo grado di tenente colonnello.

7662. Canale Giuseppe, capitano nel corpo dei volontari, stato dimesso in seguito a parere della Commissione di scrutinio, ravvisandosi leso nell'onore e nell'interesse, chiede di essere reintegrato nel suo grado dietro un nuovo esame de' suoi titoli.

7664. Pacilio Ottavio, di Potenza, provincia di Basilicata, vice-capo d'uffizio presso quella prefettura, chiede di essere riconfermato nel grado di capitano comandante il battaglione di Lucano, o nominato maggiore di uno dei battaglioni di guardia nazionale mobilizzata.

7666. Rocco Beniamino, avvocato patrocinante presso il tribunale di Lucera, prefettura di Capitanata, domanda di essere nominato a qualche impiego nella magistratura.

7670. Fonziani Stefano, da Massa Carrara, domanda l'esenzione dalla leva militare di quest'anno a favore del suo figlio secondogenito, per avere tuttora il primo in Bassano al servizio dell'ex-duca di Modena.

7676. Russo Rosa, di Santa Maria di Capua, figlia del fu Gennaro, condannato per reati politici a lunga prigionia, chiede un mensile sussidio.

7684. Tosi Giuseppe, da Cortemaggiore, provincia di Piacenza, circondario di Fiorenzuola, ricorre per ottenere la esenzione dalla leva militare a favore del suo figlio Fortunato.

7694. Grassi Giuseppe, della villa di Mirteto, comune di Massa Carrara, chiede venga dichiarato esente dalla leva di quest'anno suo figlio Giovanni, in vista che altro figlio trovasi al servizio militare dell'ex-duca di Modena.

7696. Abbamonte Orazio, avvocato e professore di diritto in Avellino, provincia di Principato Ulteriore, domanda venga posta a concorso la scelta dell'avvocato dei poveri di quel tribunale.

7702. Benasso Giovanni, di Montignoso, circondario di Massa Carrara, domanda che suo figlio Marco sia dichiarato esente dalla leva militare, poichè il suo primogenito Vincenzo trovasi tuttora al servizio dell'ex-duca di Modena.

7703. Olivieri Gaetano, di Massa Carrara, fa istanza perchè l'unico figlio che gli rimane studente di scultura venga dichiarato esente dalla leva militare.

7715. Albi Teresa, di Cosenza, provincia di Calabria Citeriore, vedova di Gabriele Pulice, impiegato nella cancelleria criminale, chiede di essere provveduta di pensione.

7716. Valotta Francesco Antonio, da Pizzo in Calabria Ulteriore II, domanda un compenso dei danni sofferti per persecuzioni politiche dal cessato Governo borbonico.

7725. Ragusi Giovanni, sacerdote, da Chiaramonte, provincia di Noto, già cappellano dell'ordine degli Ospedalieri, reclama la pensione che gli era corrisposta dalla commenda di Modica e Randazzo.

7726. Marsico Francesco, di Marzano, provincia di Terra di Lavoro, chiede di essere indennizzato dei danni sofferti in conseguenza del passaggio e soggiorno nei suoi poderi di truppe comandate dal generale Garibaldi.

7730. Boffa Girolamo e Corona Francesca, coniugi, di Ascoli, provincia di Capitanata, domandano provvedimenti in una loro causa già decisa dai tribunali ordinari.

7737 Del Mancino Francesco, da Mirteto, comune di Massa Carrara, domanda a favore di suo figlio Giovanni Battista l'esenzione dal servizio militare in vista di avere il primogenito nell'armata dell'ex-duca di Modena.

7739. Cicognani Pietro, dottore, da Forlì, domanda un compenso per essere stato privato, per motivi politici, di impieghi che in passato esso copriva.

7743-7744. Rossini fratelli, di Corinaldo, provincia di Ancona, e Luzi Giacinto, di Todi, provincia dell'Umbria, domandano di essere indennizzati dei danni, e protestano contro l'aggravio imposto di mantenere a proprie spese dei soldati, sino alla consegna dei due individui della loro famiglia refrattari alla leva.

7747. Biagio Sisto, di Recanate, nelle Marche, agricoltore, settuagenario, domanda che il suo figlio adottivo Annibale venga esentato dal servizio militare.

7753. Orsini Gaetano, farmacista, delle Terme di Monteca tini, in Val di Nievole, domanda venga inibita a chiunque, non patentato, la vendita dei medicinali.

7759. Capo Giuseppe, di Santa Maria di Capua, cancelliere di quel circondario, destituito nel 1820 per motivi politici, domanda di essere provveduto di pensione.

7760. Gulla Domenico, da Palermiti, provincia di Catanzaro, ricorre per ottenere un qualche compenso ai danni sofferti per cause politiche.

7766. Le sorelle Luigia, Teresa, Clementina e Beatrice

SINEO. Mi contenterò delle spiegazioni date dall'onorevole Greco. Ricorderò alla Commissione un'altra petizione di numero 7862.

Il notaio Vittorio Marro si lagna d'un inconveniente che nasce naturalmente dallo stato della legislazione circa i notai, i quali sono tassati e pagano secondo il luogo in cui risiedono. Questo notaio dice: io che sono tassato in proporzione dell'importanza del luogo in cui risiedo, mi trovo a fronte la concorrenza di notai vicini, i quali vengono a far istromenti in questo luogo.

Evidentemente questo vizio proviene dalla legge, la quale ha una norma assurda, perchè non è il sito del domicilio del notaio che possa dare la misura de'suoi profitti, a' quali debb'essere proporzionata la tassa.

Quando davanti alla Camera un cittadino denuncia un danno che soffre per vizio della legge, la Camera, se non crede di provvedere immediatamente, può tuttavia dare un'accoglienza favorevole alla petizione, ordinando almeno il deposito di essa negli archivi, acciocchè serva di guida nelle deliberazioni future per migliorare la legislazione. Bramerei dunque che questa petizione fosse soggetta a relazione, a meno che la Commissione contrapponga dei motivi speciali in contrario.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, su questa petizione 7872 si riferirà in altra tornata.

Del resto su tutte le altre si riterrà che non se ne debba riferire alla Camera.

figlie del fu Andrea Lazzaro Focacci, di Castelnuovo, circondario della Garfagnana, espongono i titoli pei quali credono di aver diritto ad ottenere un qualche compenso dei danni sofferti dal loro autore, e da un loro fratello, per motivi politici.

7774. Germani Giuseppe, di Manduria, provincia di Terra d'Otranto, ex-militare dell'ex-Governo borbonico, ricorre perchè, avuto riguardo al carcere sofferto per aver preso parte ai moti rivoluzionari del 1848, sia provveduto di un qualche impiego.

7778. Mariex Lorenzo, luogotenente nell'armata meridionale, stato congedato con sei mesi di paga, domanda, in vista dei servizi prestati antecedentemente e dell'avanzata sua età, di essere provvisto di un mensile assegnamento.

7784. Pessolani Nicola, da Atessa, circondario di Sala, provincia di Salerno, in vista dei servizi prestati alla causa della libertà nazionale, domanda gli sia accordato un qualche compenso dei danni sofferti.

7787. Sersante Giacinto, di Pescara, nell'Abruzzo Citeriore, chiede di essere riammesso al posto d'infermiere maggiore presso quell'ospedale militare, oppure provveduto di pensione, avuto riguardo a' suoi 34 anni di servizio.

7789. Quercia Giuseppe, di Sansevero, provincia di Capitanata, muove lagnanze perchè non gli venne accordata una piazza notarile, resasi vacante in quel comune.

7791. Blesari Giannettino, destituito dal Governo borbonico dal posto di cancelliere di Longobucco, in provincia di Calabria Citeriore, chiede di essere provveduto d'impiego.

7794. Pianese Gabriele, di Aversa, provincia di Terra di Lavoro, addetto alla pubblica sicurezza, domanda di essere promosso a delegato di prima classe in quel mandamento.

7806. Sezzi Antonio, di Civitella del Tronto, già aiutante contabile del corpo di artiglieria, domanda un aumento di pensione, in compenso dei 34 anni di servizio e dei danni sofferti per effetto del bombardamento di quel forte.

7815. Barbarisi Vincenzo, capitano nell'11° battaglione cacciatori del disciolto esercito napolitano, da un anno presso il deposito di Savona, domanda di essere collocato in attività di servizio.

7817. Mariotti Pasquale, di Montecastello, pretura di Pontedera (Toscana), domanda che il suo figlio Michele venga congedato dal servizio militare.

7818. Samaritani Luigi, di Comacchio, arruolato nei finanzieri pontifici nel 1840, fatta la campagna contro l'Austria nel 1848, ripristinato il Governo pontificio nel 1850, espulso dal corpo suddetto, chiede un annuo sussidio per non avere alcun mezzo di sussistenza.

7723. De Albentiis Emidio di Cermignano, circondario di Penne, provincia del Primo Abruzzo Ulteriore, domanda di essere indennizzato dei danni che gli furono occasionati dai briganti.

7827. Cocco Francesco, giudice del mandamento di Santa Croce di Morcone, provincia di Benevento, domanda un qualche compenso per i danni sofferti dal brigantaggio nella notte dell'11 gennaio 1861.

7830. Del Buono Nicolò, di Savona, stato dal Consiglio di leva riconosciuto inabile al servizio militare e definitivamente riformato, ricorre per essere pure dichiarato esente dal servizio mobilizzato della guardia nazionale.

7819. Basile Basilio, di Scigliano, provincia di Calabria Ulteriore, esposti i servizi prestati e i danni sofferti per la nazionale indipendenza, domanda di esserne compensato con impiego o con pensione.

7855. Napoletano Gennaro, dottore in medicina, lagnasi che non siasi finora provveduto alla nomina ad uffiziali sanitari dei medici aspiranti i quali subito l'esame di concorso furono dichiarati idonei.

7867. Chelli cavaliere Giovanni, canonico di Grosseto, invoca dal Parlamento pronti provvedimenti atti ad impedire che i giornali clericali, abusando della libertà della stampa, continuino ad offendere coi loro scritti la patria e i poteri dello Stato.

7868. Alfieri Angelo, di Napoli, esposti i servizi prestati e il carcere sofferto per l'italiano risorgimento, non che le sue critiche circostanze di fortuna, porge istanza per il conseguimento dell'impiego da più mesi statogli promesso.

7869. Razzoli Luigi e Caroli Battista, di Villafranca, provincia di Massa e Carrara, domandano siano dichiarati esenti dall'obbligo della leva il loro rispettivo figlio e fratello per aver prestato servizio nelle prosciolte truppe dell'ex-duca di Modena, e conseguentemente siano i petenti rimborsati della multa giornaliera loro imposta e da essi pagata per non essersi consegnati.

7879. Frate Giuseppe, di Traetto, comune in provincia di Terra di Lavoro, in considerazione dei servizi prestati e dei danni sofferti per la causa della libertà, chiede di venir nominato commissario sanitario marittimo nel Garigliano.

7881. Laquaniti Michele, di Anoja, in provincia di Calabria Ultra I, domanda il posto di delegato mandamentale di Cinquefrondi.

7888. Ricciuti Pasquale, custode capo delle prigioni centrali di Campobasso in provincia di Molise, dimesso da tale impiego in seguito a false incolpazioni, domanda di essere riammesso.

7898. Zuccalà Carlo, notaio, da Reggio, in provincia di Calabria I, chiede la presidenza vitalizia di quella Corte notarile col soldo fissato dalla legge del 1809, in compenso del carcere e dei danni sofferti per la causa della libertà nazionale.

7899. Quindici cittadini artefici domiciliati in Firenze, i quali prestarono l'opera loro all'innalzamento dei locali destinati all'esposizione italiana, domandano l'intero pagamento della somma loro dovuta.

7905. Viani Paolo Dionisio, militare giubilato, chiede un aumento di pensione.

Invito l'onorevole Robecchi a venire alla tribuna.

Voci. È assente.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Macchi.

(Società di tiro a segno di Milano e di Cremona).

MACCHI, *relatore*. Riferisco sulle petizioni 9680 e 9784. Con queste due petizioni i promotori del tiro al bersaglio di Milano e di Cremona si rivolgono alla Camera per lamentarsi della circolare dell'11 ottobre 1863, colla quale essi dicono venne di molto vincolato e menomato il diritto spettante ad ogni libero cittadino, ed esplicitamente sancito nel precedente decreto del 1° aprile 1861 per il tiro a segno.

Crederei di far torto alla Camera se avessi a diffondermi a provare l'importanza, anzi la necessità di questa istituzione del tiro al bersaglio.

Le condizioni nelle quali si trova la patria nostra e il dovere che c'incombe di raggiungere il più presto il supremo intento della deliberazione completa della patria esigono che la nazione si addestri alle armi.

Voi sapete, o signori, che il gran problema del momento è di rinforzare ed armare la nazione il più che sia possibile. Talchè noi ci troviamo dinanzi a questo duplice problema: di aumentare il numero e la forza dei combattenti senza esporci alla ruina delle finanze.

Or bene, le società del tiro a segno raggiungono appunto questo duplice intento, imperocchè oltre al rendere forti ed esperti i cittadini, oltre al renderli atti

7906. Selvi Vincenzo domanda il condono delle penali incorse come camerlingo del comune di Sorano per gli anni 1857 e 1859.

7911. Michele e Dionisio dei conti Mazzinghi padre e figlio, ricorrono il primo per venire reintegrato nell'assegnamento del quale era provvisto per servizi prestati nella qualità di segretario del Consiglio generale degli ospizi nell'Abruzzo Citeriore, il secondo per ottenere un impiego nel ramo amministrativo o finanziario in compenso delle persecuzioni politiche e dell'esilio sofferti.

7914. Zambelli Giuseppa e Luigia, sorelle, di Brescia, chiedono che il demanio accetti l'offerta relativa al pagamento della tassa di trasferimento per la parte della sostanza che ereditarono dal defunto loro fratello Achille Zambelli.

7917. Cornecchia Carlo, di Calice, prefettura di Massa e Carrara, domanda l'autorizzazione di esercire la professione di causidico ancorchè non abbia riportato la laurea dottorale.

7918. Terribili sacerdote Agostino, canonico di Rapagnano, provincia d'Ascoli, porge reclami contro l'operato da quel sindaco relativamente all'arbitraria riduzione dello stipendio assegnatogli come precettore provvisorio del comune, e alla di lui esclusione alla nomina effettiva.

7923. I diurnisti scrittori addetti al tribunale provinciale di Milano domandano un pronto e provvisorio aumento di stipendio, persuasi che colla nuova organizzazione giudiziaria si provvederà definitivamente alla sorte loro.

7925. Pelle Stefano, di Antonimina, provincia di Calabria Ulteriore I, chiede di essere indennizzato e compensato dei danni che la di lui famiglia ha sofferto nelle persone e negli averi dal brigantaggio.

7935. Noto Nicola, parroco di Savugi, villaggio del comune di Fossato in Calabria Media, domanda di essere provvisto di congrua sufficiente per sopperire alle spese di culto ed al sostentamento degli orfani suoi nipoti.

7936. Bernardino da Palermiti, provincia di Calabria Ulteriore II, sacerdote minore riformato, si rivolge alla Camera per ottenere una pensione sulla Cassa ecclesiastica od un qualche impiego onde rimanere fuori del chiostro.

7940. Verdura Giovanni, Pasquale, Paolo, Raffaele ed Alessandro, fratelli, di San Giorgio La Molara, in provincia di Benevento, chiedono di essere indennizzati dei danni sofferti dal brigantaggio.

7941. Cerenza Gennaro, di Salerno, provincia di Principato Citeriore, domanda il posto di custode maggiore delle prigioni in Avellino od altrove, in compenso delle sofferte persecuzioni politiche dal cessato Governo.

7947. Lupo Giuseppe, di Alpignano, provincia di Torino, chiede riparazione di una sentenza emanata in seguito a lite col demanio per diritti di successione.

7951. Comandoli dottor Alessandro, di Pisa, chiede una conveniente gratificazione per avere supplito alle funzioni di consultore medico dei reali spedali durante le ripetute assenze del titolare.

7955. Assanti Giovanni, di Grottaminarda, provincia di Principato Ulteriore, domanda un impiego di commesso dei dazi indiretti od una pensione.

7958. Mancusi Nicola, di Avigliano, provincia di Basilicata, esposti i servizi gratuiti prestati alla causa nazionale come volontario nell'esercito capitanato da Garibaldi, domanda che il Governo lo ponga in grado di continuare l'opera sua a pro della patria.

7959. Le monache di San Benedetto e Santa Chiara da Licodia, in provincia di Catania, reclamano contro un giudicato della Corte civile di Palermo, per effetto del quale rimase privato quel monastero di una rendita di lire 1000.

7961. Mangia Orazio, di Santa Caterina, in provincia di Caltanissetta, chiede l'esenzione dal servizio militare di suo figlio Francesco, inscritto nella leva del 1840.

7962. Caponi Carlo lagnasi di essere stato collocato a riposo arbitrariamente da cancelliere coadiutore al tribunale di prima istanza di San Miniato, provincia di Firenze, e domanda la riammessione in impiego.

7976. Pannozzo Lodovico e Luigi, fratelli, di Campo di Mele, circondario di Gaeta, chiedono di essere indennizzati dei danni sofferti in seguito al passaggio di truppa nelle loro proprietà

7982. Dalmonaco Luigia, da Ferrara, vedova di Parmigiani Luigi, fucilato dietro sentenza emanata da Commissione militare austriaca nel marzo 1853, chiede un sussidio o quanto meno gli arretrati dal 1853 al 1859 della tenue pensione di cui è provvista.

7986. Rota Giuseppe, da Messina, reclama il rimborso del valore di oggetti da lui provveduti nel luglio 1860 ad uffiziali bersaglieri dell'esercito garibaldino.

7987. Mariottino Paolo, da Napoli, posto a riposo dietro sua domanda da giudice della Corte civile di Catanzaro nel maggio 1857, senza pensione, richiamato nel dicembre 1860 in servizio e destinato alla Corte di Terra di Lavoro, domanda gli sia tenuto conto degli anni d'interruzione.

7999. Ventidue cittadini di Termini, provincia di Palermo, esattori del dazio sul macinato, abolito nell'epoca della dittatura in Sicilia, domandano una transitoria indennità fra il *minimum* ed il *maximum* dei rispettivi antecedenti introiti.

9512. Cinque farmacisti militari, candidati della sciolta armata delle Due Sicilie, rinnovano la petizione n° 8450, colla quale chiedevano di essere accolti nell'esercito nazionale.

8679. Vitta Felice ed altri sette padri e maestri Carmelitani di Trapani, provincia di Sant'Angelo in Sicilia, allegano essere state violate le leggi canoniche, le bolle pontificie, i sovrani decreti e le costituzioni dell'Ordine nella nomina del loro provinciale e chiedono che a quell'atto non s'impartisca il regio *exequatur*.

a combattere contro il nemico e a fare che i loro colpi riescano più aggiustati e più sicuri, esse non portano aggravio alcuno alle pubbliche finanze.

Di questa verità siamo tutti convinti, e in più occasioni ebbi la compiacenza di udire da ogni parte della Camera sorgere voci eloquenti a raccomandare questa istituzione dei tiri al bersaglio; sarebbe quindi superfluo s'io insistessi più oltre in proposito.

Ora, la Camera, non ignora quanto malcontento siasi destato contro il decreto dell'11 ottobre 1863, col quale il ministro dell'interno credette di meglio ordinare queste società, mentre invece esso non valse (come ebbe più volte la Camera stessa a riconoscere), esso non valse che a scompigliarle e a renderne vana l'efficacia.

I petenti in ispecial modo reclamano contro gli articoli 5, 11, 12 e 14 di quel decreto. Non parlo dell'articolo 3, il quale stabiliva che nessuno potesse essere ammesso al bersaglio se non avesse compiuto l'età di anni ventuno, disposizione contro la quale già si è mossa sì alta querela nella Camera, che il ministro dell'interno ha saviamente provveduto, abolendola.

Coll'articolo 5° il decreto prescrive che le società provinciali, mandamentali e comunali devono essere presiedute dal comandante della guardia nazionale. I petenti ritengono che le direzioni delle società del tiro non devono punto essere presiedute dal comandante della guardia nazionale, sia perchè la guardia nazionale ha tutt'altro intento e tutt'altro ordinamento, sia perchè essi credono che i direttori debbano essere scelti dalla società medesima dei tiratori in persone di loro confidenza, salvo il diritto di rimuoverle da quell'officio, ove non corrispondessero all'aspettazione degli elettori.

Coll'articolo 11 il decreto prescrive che il programma delle feste del tiro debba essere preventivamente dal prefetto autorizzato. Ed i petenti fanno osservare che i programmi di un tiro al bersaglio sono per molte ragioni di loro natura eminentemente mutabili e modificabili; le circostanze atmosferiche possono suggerire cambiamenti di tempo e di luogo; uno straordinario concorso di gente potrebbe rendere necessari provvedimenti diversi; talchè, mentre i petenti stessi riconoscono la convenienza che l'autorità politica sia edotta del giorno in cui si volesse fare il tiro, onde pigli i provvedimenti necessari, non credono conveniente che essa abbia ad approvarne preventivamente il programma.

Coll'articolo 12 è prescritto che in ogni tiro la metà dei bersagli e dei premi sia data alle armi d'ordinanza. Ed anche contro questa prescrizione i petenti reclamano risolutamente. Essi dicono che le armi d'ordinanza sono buone per le masse e non convenienti per l'esercizio del tiro, pel quale si richieggono le armi di precisione. Ed a quest'uopo occorre di raccomandare le carabine svizzere, che hanno fatto dovunque e sempre buona prova. E siccome di tali armi c'è difetto nel nostro paese, e pur sono tanto necessarie, i petenti fanno istanza (e credo che la Camera farà eco ai loro reclami) onde si proceda alla loro fabbricazione il più presto possibile. Ad ogni modo, perchè il Governo non lascierà ai tiratori la libera scelta delle armi?

Coll'articolo 14 il decreto prescrive che in nessun tiro di gara dato dalle società provinciali, mandamentali o private, siano ammesse rappresentanze private o nazionali *non comprese nella loro cerrchia territoriale.* Anche questa limitazione parve ai petenti nociva all'intento cui mira l'istituzione del tiro al bersaglio.

Essi credono che la emulazione tra uomini di paese diverso, giovi ad incitare i cittadini a studiare, ad addestrarsi, a far tutte le prove possibili. Si osserva questo fatto nelle provincie di Como e della Valtellina, dove, appunto perchè, grazie alla vicinanza della Svizzera, i tiratori intervengono anche da altre parti, si riscontrano i più destri e i più valenti tiratori che sinora si conoscano in Italia.

Dicono i petenti che, siccome si danno mostre universali, non ci è ragione perchè non vi sia anche un convegno generale di tiratori.

Le ragioni che il ministro dell'interno ebbe ad opporre a chi gliene faceva reclamo in altra circostanza sono conosciute e seriamente discusse anche dai petenti; ma non le riconoscono tali da dissuaderli dallo insistere perchè vengano tolti questi vincoli, soprattutto perchè essi credono che convenga, anche nell'interesse politico, che si promuova più che sia possibile questa unione di fratellanza tra comuni e comuni, tra provincie e provincie.

La Commissione delle petizioni, dopo avere esaminato attentamente queste due petizioni dei promotori del tiro di Milano e di Cremona, ha riconosciuto che esse hanno grave fondamento; e mi ha dato l'incarico di proporvi che siano trasmesse al ministro dell'interno, perchè provveda, come meglio per lui si possa, affinchè il voto dei petenti venga esaudito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Bellazzi.

BELLAZZI. Confidando anch'io nella saviezza dell'onorevole ministro dell'interno, appoggio la proposta dell'onorevole amico mio relatore. Appoggiando tale proposta mi sentirei tentato di ripetere alcune delle ragioni con cui ebbi già l'onore di combattere in questa stessa aula il decreto 11 ottobre dell'anno 1863 in favore dei tiri a segno, di cui lo sviluppo io vorrei più libero di quello che non sembra concesso dal detto decreto.

Ma intendo limitare le mie parole a due semplicissime considerazioni: la prima sta nel fatto che dopo la pubblicazione del decreto 11 ottobre le società del tiro a segno in gran parte si disciolsero. Qui forse taluno potrebbe dire non essere io bene informato, imperocchè sia noto al Governo come al principio dell'anno i tiri a segni fossero in numero minore dell'attuale; ma io osservo che prima della pubblicazione del decreto 11 ottobre 1863 molte società erano per costituirsi, molte già funzionavano, non conosciute dal Governo centrale mentre stavano compilando i propri statuti. E che tali società non fossero conosciute dal Governo, ne fa fede la circolare del Ministero diramata alle pre-

fetture nel passato anno, onde avere notizia dei tiri esistenti nelle singole provincie.

Le società superstiti vanno mano mano presentando i loro statuti; così spiegasi l'apparente aumento dei tiri a segno.

L'altra considerazione sta nel fatto che quando, per esempio, un tiro di bersaglio mandamentale dà una festa di gara, si presentano a questa non soltanto i tiratori dei comuni appartenenti al mandamento ove si dà la festa, ma si presentano pure tiratori di altri comuni limitrofi fuori della circoscrizione. Chi impedirà a questi tiratori di prendere parte a quella festa? Come impedirlo?

Io non aggiungo altro, imperocchè ripeto, sono fiducioso nella saviezza dell'onorevole ministro dell'interno, il quale promise già altra volta che egli darà opera solerte affinchè l'istituzione dei tiri a bersaglio si estenda in tutta Italia in modo da essere utilissima alla scuola delle armi popolari e principalmente alla milizia cittadina.

PERUZZI, *ministro per l'interno*. Io sono lieto che l'onorevole deputato Bellazzi abbia esordito col mostrarsi fiducioso in me; mentre altra volta mi pareva che avesse espresso in questa Camera alcuni dubbi intorno al mio desiderio di vedere sviluppata l'istituzione del tiro nazionale in Italia; e mi affretto ad assicurare l'onorevole Bellazzi e la Camera che, lungi dall'essere diminuite le società del tiro a segno, esse sono grandemente aumentate.

Nell'anno passato furono solamente trentuna le società che furono rappresentate al tiro nazionale; vedrà l'onorevole Bellazzi che saranno in quest'anno un numero maggiore. Io lo posso assicurare che in questo momento ci sono in Italia circa cento società del tiro a segno: e credo che quando potrò far conoscere la quantità delle munizioni che si sono date per i tiri di gara, che si fanno in questo momento in moltissime località grandi e piccole, appunto per apparecchiarsi alla gara del tiro nazionale, la Camera sarà giustamente soddisfatta di vedere come questa istituzione vada prendendo piede in Italia, e come diventi uno dei divertimenti i più graditi anche in piccolissimi paesi, ed anche in quelle parti d'Italia dove sembrava che vi fossero minori disposizioni per gli esercizi militari. Fra le altre, sono lieto, per esempio, di citare varie provincie della Toscana, dove certo la popolazione non è di quelle che abbiano maggiori disposizioni per gli esercizi militari, e dove il tiro a segno va prendendo posto fra i più graditi divertimenti delle popolazioni nei giorni festivi.

Ora io non ho nessunissima difficoltà di accettare la proposta fatta dall'onorevole relatore per l'invio al Ministero di questa petizione; perchè io sarò ben lieto di esaminare di bel nuovo, come ho fatto già altre volte, varie disposizioni del decreto dell'11 ottobre 1863; e mano mano che l'esperienza dimostrerà che alcune di esse possano essere state per avventura, come accade sempre in sul principio, eccessivamente severe, saranno allargate, o meglio interpretate, ed anche modificate.

Io solamente debbo far osservare come gli articoli, ai quali l'onorevole relatore ha accennato, e che furono presi particolarmente di mira dai petenti, si riferiscono alle società provinciali, mandamentali e comunali. Ma vi sono pure le società private, le quali non hanno quei vincoli che sono imposti alle altre società, e segnatamente quelli della presidenza data ad un ufficiale superiore della guardia nazionale, ed altri.

Quanto a questa presidenza dell'ufficiale superiore della guardia nazionale, io, per esempio, sono dispostissimo ad interpretare quell'articolo nel senso che si tratti di ufficiali superiori, i quali abbiano un'origine elettiva, ma non potrei per queste società mandamentali, o provinciali, o private, togliere il legame che il decreto ha voluto stabilire con la guardia nazionale.

Ed a questo proposito debbo far osservare come anche in Isvizzera nella recente istituzione delle società del tiro a segno sia stabilito appunto che esse dipendano dalle autorità militari e dai comandanti delle truppe sia federali che cantonali. E questo si collega anche colla disposizione relativa alla prescrizione che la metà dei bersagli e dei premi debba essere con armi di ordinanza.

Io non contesto menomamente quello che diceva l'onorevole relatore intorno alla maggiore perfezione delle carabine e delle altre armi di precisione. È indubitato che si tira meglio con un'arma di precisione di quello che con un'arma di ordinanza; ma faccio osservare alla Camera come noi non consideriamo l'istituzione del tiro a segno come un oggetto di divertimento o di spasso, o di soddisfazione di vanità, ma come un'istituzione seria. Il giorno in cui coloro che presiedono all'armamento della nazione giudicheranno che sia conveniente armare i soldati e la guardia nazionale di carabine e d'armi di precisione, in quel giorno io sarò molto più contento di vedere i cittadini addestrarsi al tiro con queste armi colle quali certo si colpisce più facilmente che con quelle d'ordinanza; ma oggi che cosa vogliamo fare? Non vogliamo fare nè dei cacciatori, nè della gente che vada a pigliare dei premi e possa dire: io ho colpito cinquanta, cento, duecento volte nel centro del bersaglio; noi vogliamo fare dei cittadini che se per via della leva diventano soldati, se per via della guardia nazionale stanziale diventano guardie nazionali, se per via della legge della guardia nazionale mobile sono mobilizzati, possano utilmente servirsi dell'arma che la nazione pose nelle loro mani. (*Benissimo!*)

Ora, questo è lo scopo della disposizione a cui ho avuto l'onore di accennare, e che è una di quelle alle quali annetto maggior importanza, perchè io credo che dall'osservanza di essa può il tiro al bersaglio essere o non essere un'istituzione nazionale che possa efficacemente giovare alla nazione, e non essere un semplice divertimento.

A questo proposito farò osservare che anche nella

Svizzera si sono date disposizioni analoghe, sapete perchè? Perchè, come ho rilevato da una statistica della guerra del Sonderbund, alla quale presero parte i carabinieri ed i franchi tiratori, furono in quella guerra tirati circa tre milioni di colpi e vi furono 173 morti. (*Si ride*)

Inoltre in Piemonte dove l'istituzione del tiro al bersaglio è più antica, e dove fu sempre più popolare, il marchese di Villamarina, ministro della guerra, tentò di darle maggiore estensione, maggiore sviluppo, ma non potè riuscirvi, appunto perchè essendo invalso l'uso delle armi di precisione, non vi erano che le persone agiate le quali prendessero parte a quest'esercizio, il quale cessò di essere popolare appunto per l'introduzione di queste armi, mentre quest'istituzione avea grandemente contribuito alla riputazione militare di questa parte d'Italia.

Finalmente farò osservare come per l'articolo 14 non sia impedito ai cittadini d'andare al tiro. Un'altra volta già discutemmo col signor Bellazzi del modo di dare un'interpretazione più larga di quella che egli desse a quell'epoca all'articolo 14.

L'articolo 14 dispone che in nessun tiro di gara provinciale, mandamentale e privato saranno ammesse rappresentanze di Società e di gare nazionali non comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale.

Questo appunto significa che i singoli cittadini potranno andare dove più loro aggradirà.

Ora io faccio osservare, o signori, come la gara sia necessaria fra i privati cittadini, fra i tiratori; quindi le rappresentanze delle Società e delle gare nazionali, noi le abbiamo nelle gare generali di tiro a segno nazionale che si fanno ogni anno.

Ora io credo che quando nel corso dell'anno possono i cittadini esercitarsi e gareggiare fra loro in modo da potersi addestrare nell'esercizio delle armi, e scegliere quali fra loro possono meglio rappresentare le varie Società nella gara nazionale del tiro a segno...

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola.

PERUZZI, *ministro per l'interno*...annuale, mi pare che sia più che sufficente, e che l'inviare delle deputazioni o cose simili, non possa servire ad altro che a snaturare assolutamente quest'istituzione ed a compromettetla; giacchè, signori miei, rammentiamoci bene, che quando quest'istituzione è sorta in Italia, essa è stata guardata da molte parti, bisogna pur dirlo, con occhio di diffidenza.

PLUTINO AGOSTINO. Ah!...

PERUZZI, *ministro per l'interno.* Constato il fatto, non ne sono autore io, come non ne è autore l'onorevole Plutino; inoltre questo è un fatto, e sfido a negarlo.

Ora io dico, o signori, che quest'istituzione grandeggia, e che ogni giorno grandeggerà ed ingigantirà e diventerà un'istituzione veramente nazionale, se noi faremo sì che i cittadini si addestrino alle armi, e che non diventi mai una palestra in cui si trovino i partiti politici, e mai possa diventare un pericolo per la sicurezza generale dello Stato.

Io credo che col volere esagerare certe disposizioni, coloro che credono di giovare all'istituzione grandemente s'ingannano. Essi non fanno altro che comprometterla, essi non faranno altro che suscitare quelle diffidenze che io, per mia parte, dacchè ho l'onore di sedere al Ministero dell'interno, non ho mai avute, e che sono stato lieto d'aver contribuito a dileguare anche dall'animo di coloro che le avevano concepite.

PRESIDENTE. Veramente pare che non si dovrebbe condurre più a lungo questa discussione dal momento che la Commissione propone l'invio della petizione al Ministero ed egli l'accetta.

LAZZARO. Lo accetta con restrizioni mentali.

PRESIDENTE. Del resto, se si vuol proseguire, la parola spetta all'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole ministro dell'interno ebbe la franchezza di dire che in Italia c'era diffidenza per l'istituzione del tiro a segno. Forse le circostanze nelle quali l'Italia versò hanno giustificata questa diffidenza; ma io prego l'onorevole ministro dell'interno a riflettere anche che il tiro a segno, la concorrenza dei cittadini nel maneggio delle armi, qualche volta ha prodotto eccellenti risultati.

DI SAN DONATO. Non l'ha negato.

PLUTINO AGOSTINO. Io prego quindi il signor ministro a proseguire nelle sue idee di far svanire questa diffidenza ed a voler concedere a questa istituzione tutte quelle facilitazioni, le quali possano far vedere che in lui non esiste diffidenza alcuna.

DE BONI. La diffidenza è nel ministro, non nel paese.

PLUTINO AGOSTINO. Io mi permetterò di ricordare alla Camera che le mostre o tiri a segno sono antiche, specialmente nelle provincie meridionali. Era antica abitudine dei Calabresi accorrere da un paese all'altro per fare la mostra del tiro, e vive ancora oggidì l'abitudine di riunirsi i cittadini dei vari comuni per il tiro a segno.

Quale fu l'instituzione del tiro a segno nelle provincie meridionali, almeno per quel che mi consta personalmente?

Si riuniva un certo numero di cittadini: facevano delle sottoscrizioni, raccoglievano il denaro occorrente, chiedevano al Governo la debita concessione, nominavano i loro presidenti e vice-presidenti, facevano i loro statuti da sottoporsi all'approvazione del Governo.

Adesso, col decreto di cui stiamo parlando, e che la Commissione delle petizioni raccomanda all'indulgenza del ministro, tutto questo edifizio, che è stato di buon conto innalzato, viene ad essere assolutamente distrutto. Quando si istituì in una delle provincie meridionali il tiro a segno, chi sono stati i primi sottoscrittori, i primi che concorsero all'istituzione di questi tiri? Sono stati gli ufficiali superiori dell'esercito i quali si trovavano di guarnigione in quel paese. Non veniamo dunque a creare *a priori* una diffidenza per un'istituzione che spessissimo può rendere grandi servizi all'Italia. Se non vi fosse stato questo accordo nel maneggio delle armi in

Calabria, forse in alcune date circostanze noi non avremmo concorso a fare l'Italia, e non l'avremmo salvata quando si tentava di comprometterla da Borjes e compagnia. Io quindi prego l'onorevole ministro di fare sparire le diffidenze, e di voler accordare le maggiori facilitazioni a questa patriottica istituzione.

PERUZZI, *ministro per l'interno*. Io non ho fatto altro che dire che io mi adopero, dacchè sono ministro, per fare sparire queste diffidenze; non vuol dire che io le abbia, perchè è evidente che, se ne avessi avute, non avrei posto cura a dissiparle.

Osservo poi all'onorevole Plutino che quando assunsi il portafoglio dell'interno, all'indomani della sospensione del tiro nazionale, avvenuta nel 1862, mi sarebbe stato ben facile di far sì che questa istituzione non prendesse lo svolgimento che ebbe luogo. Non mi faccio certamente un vanto di quello che ho fatto per quest'istituzione, alla quale io porto un amore disinteressatissimo, perchè io non so tirare. (*Ilarità*)

Voci a sinistra. Si capisce.

PERUZZI, *ministro per l'interno*. Posso assicurare l'onorevole Plutino che questo è stato il mio scopo, ed ora sono lietissimo di vedere quest'istituzione avviata in modo che ho la certezza che, se non devia dalla strada nella quale si è messa, noi ne faremo una vera e propria istituzione nazionale, atta a formare dei buoni soldati e delle buone guardie nazionali, purchè, ripeto, non devii.

Siccome poi ho sentito qualcuno da questa parte (*Accennando alla sinistra*) a dire che io accettava l'invio della petizione con restrizioni mentali, debbo dichiarare che respingo altamente quest'insinuazione, e che per parte mia lo accetto colla ferma determinazione di interpretare ed applicare il decreto dell'11 ottobre 1863 in quel modo che da me e da coloro che mi coadiuvano in questa missione e che sono espertissimi in questa materia, ed ai quali l'istituzione dei tiri a segno va debitrice del maggiore svolgimento, si crederanno migliori appunto per dileguare le diffidenze che vi erano e per assicurare il prospero andamento di questa istituzione.

PLUTINO AGOSTINO. Dal canto mio prendo atto della dichiarazione del signor ministro.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, queste due petizioni...

CADOLINI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

DI SAN DONATO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Io prego la Camera a non volere chiudere la discussione, tanto più che avrei qualche cosa a rispondere all'onorevole ministro, per rallegrarmi con lui del pensiero manifestato di vedere scelto nel personale delle Commissioni pel tiro nazionale l'elemento degli uffiziali elettivi della guardia nazionale. Io però avrei qualche fatto a dire che è in aperta opposizione a quanto ha dichiarato il signor ministro e che si è avverato in questi giorni a Napoli. La Commissione pel tiro nazionale nominata a Napoli..... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Perdoni, ella entra nella discussione; parlerà quando la Camera lo avrà dichiarato.

Quelli dunque che intendono che la discussione sia chiusa sono pregati di alzarsi.

(Fatta prova e controprova, la discussione è chiusa.)

Pongo dunque ai voti le conclusioni della Commissione, che sono perchè le due petizioni numeri 9680 e 9754 sieno rinviate al ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

Invito ora il deputato Mazza relatore a venire alla tribuna.

(Calleri Teresio, sottotenente, dimesso dall'impiego.)

MAZZA, *relatore*. Calleri Teresio Bartolomeo espone alla Camera che dopo aver servito dal 1834 al 1842 nel regio esercito, lasciò nel 1848 l'Asia Minore, per venire a combattere in Lombardia. Che nominato sottotenente in quell'anno ne' corpi lombardi, dopo il disastro di Novara, per lo scioglimento seguìto di questi corpi, fu provvisto di sussidio, come gli altri suoi colleghi ufficiali. Si ammogliava nel 1848 senza permesso del Ministero; poi, pubblicatosi un decreto, che riconosceva nel loro grado gli uffiziali dei detti corpi che già avessero servizi anteriori, ricorse al Re nel gennaio del 1850, per non aver danno dal detto suo matrimonio. Il 1° luglio dello stesso anno fu chiamato a far parte del deposito speciale per gli uffiziali di fanteria istituitosi in Cherasco; e fu poi confermato nel grado con decreto del 31 marzo 1851, che, in pari tempo, lo collocava in aspettativa per riduzione di corpo.

Il 27 novembre 1852 era richiamato in servizio attivo, e destinato, perchè ammogliato, nel corpo Infermieri militari. Il 17 ottobre 1854 fu collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, per aver contratto matrimonio senza permesso.

Dopo aver così perduto ingiustamente l'anzianità sovra una gran quantità di colleghi, fu richiamato in servizio attivo il 19 marzo 1855. Combattè in Crimea, quindi domandò che gli fosse restituita la sua primitiva anzianità, o, altrimenti, offriva le sue dimissioni. Queste dimissioni furono accettate, siccome risulta dall'ordine del giorno 22 ottobre 1855 firmato *Borgarelli* capitano comandante della compagnia Infermieri militari.

Tre giorni dopo tale accettazione, il ricorrente ebbe un duello col sottotenente Luigi Cassano, in seguito al quale il Consiglio di disciplina pronunciò la rimozione di amendue gli uffiziali dall'esercito.

Siffatta *rimozione* gli fu inesorabilmente opposta, quando all'aprirsi della guerra nel 1859 egli chiese di parteciparvi.

Ora, non credendo egli che mai potesse attingerlo verun decreto di rimozione, quando le sue dimissioni erano già state accettate dal Re, chiede alla Camera di

essere restituito nelle condizioni che gli erano fatte dal real decreto che accettava le sue volontarie dimissioni, sotto la data del 20 ottobre 1855, cedendo al Governo le lire 360 annue di cui è provvisto sul bilancio generale dello Stato.

La vostra Commissione, rispetto a tutti i fatti brevemente esposti, ha creduto debito suo di domandare innanzi tutto le opportune informazioni presso il Ministero della guerra; queste informazioni vennero, e se la Camera crede che si debba darne lettura, lo farò.

Voci. No! no!

MAZZA. Ebbene, per non farvi perder tempo, siccome tutta la quistione si volge in realtà sopra l'ultimo punto, se, cioè, debbasi considerare la posizione del ricorrente secondochè gli era fatta dall'accettazione della sua dimissione, ovvero dalla rimozione che era stata pronunciata dell'uffiziale petente dopo l'accettazione medesima della sua dimissione, io mi restringerò a leggere alla Camera le considerazioni che dal Ministero della guerra furono presentate alla Commissione in ordine a questo punto, e quindi soggiungerò le conclusioni della Commissione.

« . . . . . In ordine all'argomento di cui al n. 3, giova premettere che il signor Calleri, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione, per regio decreto in data 20 ottobre 1855, per mancanza commessa il 23 stesso mese, venne sottoposto a Consiglio di disciplina divisionale, sotto la data 5 novembre successivo, in seguito ad un ordine del comandante generale del Corpo di spedizione in Oriente, cui era ancora ignoto il regio decreto ora citato.

« Il giorno successivo alla deliberazione del Consiglio (6 novembre), il comandante generale ora detto, ricevuto avviso della dimissione accordata al signor Calleri, ne sospese la partecipazione ed interpellò l'uditore generale di guerra presso il Corpo di spedizione, se fosse ancora applicabile la rimozione dal grado e dall'impiego pronunciata dal Consiglio di disciplina.

« Il prefato uditore generale, considerato che nessun provvedimento governativo può avere effetto prima della sua pubblicazione ufficiale; che qualsiasi pubblico funzionario, prima che gli sia notificata l'esonerazione dal servizio, riveste i doveri e le prerogative inerenti alla sua posizione; che è soggetto a sanzione penale il reato commesso da un funzionario dopo la dispensa dal servizio, ma prima della notificazione della medesima, quale principio vuol essere egualmente applicabile alle mancanze disciplinari; che, secondo i principii di diritto costituzionale, non compete al sovrano il diritto di troncare con un decreto il corso di un giudizio; infine, ritenuto come, prima che sortisse effetto il decreto di dimissione del Calleri, sussisteva la costui mancanza e ne era incoato il giudizio, avvisava doversi sospendere gli effetti di tal decreto e portare a definizione il giudizio del Consiglio di disciplina.

« Analogo parere emise il presidente uditore generale di guerra, appositamente interrogato da questo Ministero sul medesimo quesito, e si fu solo in seguito a siffatte conformi ed autorevoli risoluzioni che questo Ministero s'indusse a rassegnare alla firma di S. M., in udienza 1° dicembre 1855, il decreto relativo alla rimozione del signor Calleri dal grado e dall'impiego, previa rivocazione del decreto con cui era stata precedentemente accettata la volontaria sua dimissione.

« Per le esposte ragioni, questo Ministero, ritenendo essersi proceduto regolarmente nell'applicazione del provvedimento adottato riguardo al signor Calleri, respinse i frequenti reclami da lui inoltrati in proposito, nè potrebbe in ora per alcun modo variare la di lui posizione. »

La vostra Commissione ha ravvisato abbastanza grave la risposta del Ministero riguardo alla questione di diritto circa l'assegno di pensione fattosi dal Ministero all'uffiziale ricorrente. Essa però non ha creduto bene di definire il merito della controversia, ma, avvertendo esservi una legge la quale assegna la competenza di un apposito tribunale, che è la Corte dei conti, in ordine ai reclami che possano sollevarsi intorno alle pensioni, vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni...

MINERVINI. Domando la parola. (*Ilarità generale e voci:* Oh! È tornato!)

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. Avendo udito dal signor relatore che il signor ministro avesse, fra le altre ragioni, risposto che il primo decreto con che fu il petente ammesso alle dimissioni volontariamente date, non istesse nei poteri del Re costituzionale, e rilevando sia così dichiarato incostituzionale un decreto del Re che rimovesse o che accettasse le dimissioni, ho dovuto prendere la parola, chè altrimenti io non l'avrei presa in codesta questione; ma quando si tratta di definire se fu costituzionale il decreto o no, io mi permetto di osservare che il Ministero ha trasgredito la legge, violata la Costituzione (*Ilarità*), e che il Ministero ha rimpicciolita la persona del Re. È al Re che spetta dare e rimuovere gl'impieghi.

Brevemente dimostrerò il mio assunto.

Il potere esecutivo appartiene alla Corona: i ministri responsabili sono quelli che segnano il decreto; ma il Re, quando segna, non deve, a volere dello stesso ministro, cancellare, e massime quando questo mutamento attacca l'onore e il diritto di un uffiziale, di un cittadino qualunque.

Ora, io domando, quando questo signor ministro ha fatto firmare dal Re il decreto della dimissione volontaria, conosceva od ignorava la condizione di quest'uffiziale? Se la conosceva, gli sta contro questa conoscenza alla rivocazione di un decreto, che ciò non ostante promosse e fece segnare dal Re; se non lo conosceva, allora, che dire di un ministro che nell'ignoranza del personale propone l'accettazione delle demissioni?

Quindi, sotto questo rapportò, io credo che la Camera non possa votare l'ordine del giorno puro e semplice.

Ma non solo questo fatto (io devo rammentare all'onorevole signor ministro della guerra) ci presenta codesto metodo inqualificabile, ma altri ed altri molto più gravi fatti risguardanti moltissimi uffiziali che hanno giustamente reclamato e non hanno avuta alcuna riparazione per legge. Però di questo io non voglio toccare ora, perchè mi menerebbe troppo per le lunghe; solo io dirò che, quando un decreto da un ministro responsabile si è fatto firmare dal Re, non è più quello un atto rivocabile (*Rumori*) a volere del signor ministro.

Siamo sempre là: sapeva o non sapeva il signor ministro? Non si sfugge a questo dilemma. Io intendo bene altramente la dignità e il diritto della Corona.

Dimando adunque, per quello che io ne giudichi, che la Camera trasmetta la petizione al ministro onde provvegga a termini della giustizia ed ai termini della prerogativa della Corona ed a nome dello Statuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

Invito l'onorevole deputato Greco Antonio a venire alla tribuna.

(Monache e frati — Conservazione del loro Ordine.)

GRECO ANTONIO, *relatore*. Colla petizione 7693 le suore Clarisse del comune di Muro, in Basilicata, espongono che in quel circondario il solo monastero da esse abitato è quello che provvede all'istruzione delle fanciulle; espongono i molti vantaggi che quel monastero dà al circondario intiero, ed il profitto che le fanciulle fanno non solo nelle lettere, ma anche nelle arti donnesche, quindi domandano che nella soppressione dei conventi sia risparmiato il loro.

Coll'altra petizione, 7913, il comune di Cropani, non che molti cittadini dello stesso comune, rappresentano alla Camera che il convento dei Riformati, che esiste in quel comune, è di moltissimo giovamento non solo alle popolazioni, ma anche perchè quando sono in quel luogo di passaggio delle truppe, il che accade sovente, nel convento stesso sono alloggiate le truppe medesime, le quali, diversamente, non si saprebbe come alloggiarle. Quindi domandano che anche quel convento sia risparmiato.

Nella stessa guisa il Consiglio municipale di Lettere colla petizione 7981 domanda che il convento delle suore del Santissimo Rosario sia conservato, perchè esso si presta moltissimo all'educazione delle fanciulle e perchè reputa sia necessario, non trovandosi altra istituzione in quel comune che possa ovviare all'inconveniente dell'ignoranza che domina in quel luogo. Per queste ragioni domanda anche la conservazione del convento.

La vostra Commissione, considerando che è in corso un progetto di legge sull'asse ecclesiastico, che si trova presso la Commissione nominata dalla Camera, la quale si occupa di tutto ciò che concerne i frati e le suore, così senza entrare nel merito delle domande, vi propone l'invio di queste tre petizioni alla Commissione suddetta.

DE BONI. Mi sembra che per la domanda contenuta nelle tre petizioni riferite dal relatore non si possa, e per gli antecedenti della Camera, e per la natura stessa delle petizioni, inviare alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per le corporazioni religiose.

Il nostro relatore domanda che tanto le suore Chiarisse del comune di Muro, quanto i Cappuccini ed altre corporazioni religiose, siano conservati per diffondere l'istruzione. (*Si ride*) Io non so come abbiano finora diffusa l'istruzione; e me ne appello specialmente a tutti i deputati napoletani, i quali sanno che specie di educazione abbiano data finora le suore ed i frati di qualunque colore. (*Si ride*)

Le antiche provincie napoletane ci danno un tristo esempio (eccetto le nobili e grandi eccezioni per l'ingegno naturale di quel paese) dell'educazione fratesca e monacale di qualunque genere.

Quindi, senza allungarmi su questo argomento, nel quale io so che la Camera concorda, giacchè le fraterie non possono punto affrettare i buoni destini d'Italia, prego la Camera di passare puramente e semplicemente all'ordine del giorno. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io mi riservo di parlare, se mai qualcuno sosterrà la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Michelini.

BARGONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MICHELINI. Io non parlo nè pro nè contro...

PRESIDENTE. Perdoni il deputato Michelini, prima ha la parola il deputato Bargoni per una mozione d'ordine.

MICHELINI. Domando anch'io la parola per una mozione d'ordine. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Parlerà dopo il deputato Bargoni.

BARGONI. La mia mozione d'ordine è semplicissima.

Quantunque possa avere l'apparenza di trovarmi in contraddizione colle premesse dell'onorevole mio amico De Boni, pure credo indispensabile che si accettino le conclusioni della Commissione, per mantenere i precedenti già stabiliti dalla Camera.

La Camera ha già deliberato, che tutte le volte che una data petizione è relativa ad un argomento, il quale riguardi una legge, su cui la Camera sta studiando, questa petizione debba di diritto inviarsi alla Commissione la quale si occupa di quella legge.

Ora noi siamo precisissimamente in questo caso.

La vostra Commissione, alla quale forse l'ufficio di Presidenza ha trasmesso queste tre petizioni prima che esistesse il progetto per l'abolizione delle corporazioni religiose, vista la natura intrinseca delle pe-

tizioni medesime, richiede che esse vengano trasmesse alla Commissione incaricata di riferire su quel progetto di legge, ed io credo che ciò possa aver luogo di pien diritto senza bisogno di veruna speciale deliberazione, come credo che possa dirsi lo stesso delle due petizioni 9629 e 8728 per le quali appunto fu chiesto l'invio a due Commissioni esistenti.

La mia mozione d'ordine adunque consiste nel proporre che tutte le volte che si presentano petizioni per le quali la Commissione delle petizioni crede di non poter concludere altrimenti che coll'invio ad una Commissione che ha studiato o studia un progetto di legge già esistente, non si debba far altro che rimettere le petizioni stesse a quelle Commissioni senza bisogno di deliberazione speciale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Michelini per una mozione d'ordine.

MICHELINI. La mozione d'ordine che io intendeva fare è precisamente quella che è stata fatta dal preopinante.

Alle considerazioni da lui addotte, aggiungo che l'articolo 57 dello Statuto prescrive che le petizioni presentate alle Camere debbano essere esaminate da una Giunta.

Ora, che questa Giunta sia quella generale delle petizioni, ovvero una delle Giunte speciali dei vari progetti di legge, purchè l'esame si faccia, si è sempre soddisfatto allo Statuto; ma frattanto è certo che la Camera non deve occuparsi due volte di una medesima petizione.

Lo stesso articolo dello Statuto prescrive che le Camere deliberino se le petizioni debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al ministro competente o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Dunque noi non dobbiamo, come ci propone il relatore, mandare le petizioni di cui si tratta a questa od a quell'altra Commissione.

La Commissione delle petizioni avrebbe dovuto esaminare le petizioni e proporci una delle deliberazioni prescritte dallo Statuto, o piuttosto, come vuole il nostro regolamento, trasmettere le petizioni di cui si tratta alle Giunte incaricate di esaminare i progetti di legge ad esse relativi.

Se così avesse fatto la Giunta delle petizioni, non ci troveremmo in questo imbarazzo. Ma giacchè non l'ha fatto, giacchè, non avendo nè la Commissione, nè la Camera esaminate le petizioni, non possiamo adottare una delle risoluzioni volute dallo Statuto, non ci rimane che ad approvare le conclusioni che ci sono proposte.

PRESIDENTE. Bisogna stabilire i fatti, bisogna vedere se gli antecedenti di questa Camera sieno quali li ha dichiarati l'onorevole Michelini.

Egli diceva che gli antecedenti della Camera stabiliscono che le petizioni della natura di quelle di cui si tratta debbono essere trasmesse alla Commissione incaricata dello studio del progetto di legge, cui le petizioni stesse si riferiscono, senza che occorra alcuna deliberazione della Camera.

A questo proposito debbo ricordare che è bensì vero che gli usi della Camera sono di trasmettere alle Commissioni incaricate di riferire sopra progetti di legge le petizioni che vi si riferiscono, ma è però anche d'uso che si deliberi, quando tale rinvio viene dimandato.

In questi sensi occorre anche rettificare ciò che disse l'onorevole Bargoni intorno agli antecedenti della Camera. È vero che, quando si presenta una petizione relativa ad un argomento che forma oggetto d'un disegno di legge affidato agli studii d'una Commissione, è uso della Camera...

MICHELINI. Ma non è la Camera.

PRESIDENTE.... di mandare a questa Commissione la relativa petizione, o di mandarla anche ad altra Commissione; ma in simili casi suole intervenire una deliberazione della Camera.

Ciò posto, do la parola al deputato Lazzaro per una questione d'ordine.

MICHELINI. Chiedo di parlare per una questione di ordine.

LAZZARO. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Bargoni era di ritenere per inteso che le petizioni di cui si tratta sarebbero inviate alla Commissione incaricata di studiare i progetti di legge cui tali petizioni si riferiscono.

Credo che questa proposta possa essere ritirata, in quanto che era stata fatta in ossequio agli antecedenti di questa Camera che, come ho detto, non sono quali indicò l'onorevole Bargoni.

BARGONI. Io non ho nessuna difficoltà a ritirarla, piuttosto che per seguire un precedente che si disconosce, crearne un altro il quale non fosse d'aggradimento della Camera.

Io però posso assicurare la Camera che qualche volta mi è avvenuto di raccomandare l'invio di qualche petizione ad una data Commissione; e che in tal caso, dall'ufficio della Presidenza, mi fu risposto che già questo era stato fatto, così prescrivendo analoga deliberazione stata presa dalla Camera.

Ciò a me fu risposto dall'ufficio di Presidenza, quindi è che io credeva di essere autorizzato a muovere, e di aver buon fondamento a sostenere la mia proposta. Se qualcuno qui s'inganna, credo di non essere io.

GRECO, *relatore.* Fo notare all'onorevole De Boni che la Commissione non è entrata punto, come ho detto, in merito alle petizioni...

MICHELINI. Ha fatto male.

GRECO, *relatore...* di cui ora si ragiona, proponendone l'invio alla Commissione del progetto di legge sull'asse ecclesiastico; quindi essa non manifesta menomamente approvazione alle idee espresse dai petenti; anzi, se debbo dire il mio parere (l'onorevole De Boni forse lo conosce), io son lungi dal desiderare e la conservazione delle corporazioni religiose, e molto meno

che sia ad esse affidata l'educazione e l'istruzione della gioventù.

Quanto poi all'invio di queste tre petizioni, fo notare alla Camera che in questi giorni essa ha avuto sott'occhi tre elenchi delle petizioni arretrate delle quali non si era tenuto più parola. Ora la Commissione, rovistando ed analizzando queste petizioni, ed avendone trovate alcune che si riferiscono a disegni di legge che di presente sono in corso di studio nelle Commissioni, così ha creduto che ad esse debbano essere inviate.

Fra queste petizioni vi sono le tre che io ho riferito e l'altra che segue appresso, quindi l'invio a queste Commissioni non pregiudica affatto l'ordine del giorno puro e semplice.

DE BONI. Farò una sola osservazione a proposito della proposta Bargoni.

Quello ch'egli dice in parte è vero, ma la Camera non ha presa in modo assoluto la deliberazione di rimandare tutte le petizioni alle Commissioni incaricate di esaminare i progetti di legge che hanno colle petizioni stesse una qualche attinenza.

Sopra petizioni identiche a quella delle suore Clarisse, noi siamo già passati due o tre volte all'ordine del giorno.

Mi pare che non possiamo tornare a discutere due o tre volte consecutivamente la stessa questione...

GRECO ANTONIO, *relatore.* Non si discute.

DE BONI... nè possiamo ora prendere la risoluzione d'inviare queste petizioni ad una Commissione per crearle fastidi ed imbarazzi, mentre la Camera ha già deciso la controversia.

Io quindi insisto acciò sia messo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice. Sarà forse la prima volta che io lo propongo.

LAZZARO. Io credo che leggendo l'articolo del regolamento la discussione potrà chiarirsi.

L'articolo 72 del regolamento dice:

« La Commissione delle petizioni farà constare in separati elenchi di quelle che difettano d'opportunità, o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento; e procurerà che le petizioni dichiarate d'urgenza nelle passate Sessioni si ritengano tali e si riferiscano prima delle altre, come pure siano di loro natura urgenti quelle che riflettono militari.

« Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengono comunicate alle rispettive Commissioni. »

Questo dice il regolamento, dimodochè la questione non è ora più nel campo dei precedenti, ma si tratta solo di vedere se queste petizioni abbiano attinenza col progetto di legge di cui si parla.

Se il signor presidente mi concede la parola, io credo di dimostrare come queste petizioni non abbiano nulla che fare colla legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

Esse riguardano fatti speciali, cioè, se tale o tal altro ordine religioso debba essere conservato; la legge ora accennata non riguarda punto fatti speciali, fatti individuali, fatti, direi, personali a questi corpi giuridici.

Nel progetto di legge sull'asse ecclesiastico si stabilisce una massima, indi si viene a stabilire che con decreto reale si potranno fare delle eccezioni. Posto ciò, io domando: qual è lo spirito dell'articolo 72 del regolamento? Quest'articolo dice: potendosi dare il caso che una petizione possa modificare il concetto della Commissione, o far sì che la Commissione, la quale riferisce sul progetto di legge, possa dare un suo parere sul merito di questa petizione, questa petizione sia rimandata alla medesima.

Ma nel caso speciale, la Commissione chiamata a riferire sul progetto di legge non potrà mai dare il suo parere intorno al merito d'una petizione simile, che non rifletta un principio, bensì un caso speciale che sfugge all'azione legislativa: quindi non è il caso, credo, di poter applicare l'articolo 72 del regolamento.

Per conseguenza, ripeto, interpretando lo spirito di quest'articolo nel senso logico, nel senso parlamentare, io credo che per questa parte, non per i precedenti parlamentari, non si possa ammettere la proposta dell'onorevole relatore, ma bensì sia da ammettere l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Basile ha la parola.

BASILE. Ci rinuncio dopo le cose dette.

Io voleva solamente dire che a me pareva che quanto aveva detto l'onorevole presidente non fosse esatto.

Io ricordo solo che in una seduta serale fu presa una deliberazione, nella quale si disse espressamente che tutte le petizioni le quali avessero attinenza con qualche progetto di legge pendente dinanzi alla Camera, si dovessero inviare alle Commissioni che si occupavano di questi progetti di legge.

Quando, giorni sono, io ho avuto occasione di presentare, a malincuore, una petizione dello stesso genere di queste alla segreteria, mi si disse che non occorreva altro, e che sarebbe stata di diritto inviata alla Commissione.

MELLANA. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. È fuori dubbio che, secondo il regolamento e la pratica della Camera, quando si presenta una petizione che ha tratto ad una legge in corso di studio, o la Presidenza o la Camera, con un suo voto, mandi la petizione stessa alla Commissione che è incaricata dell'esame di quella legge.

Ma allorquando ciò non fu domandato, nè fu eseguito, e che la Commissione delle petizioni ha creduto di portare la sua relazione, io credo che la Camera può occuparsi benissimo della petizione sottoposta alle sue deliberazioni, senza duplicare la discussione, rimandandola ad un'altra Commissione.

Secondo me, dunque, è in facoltà della Camera di occuparsi di queste petizioni, senza rimandarle ad altra Commissione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo ora si è elevato il dub-

bio dall'onorevole Lazzaro, se queste petizioni sieno di tal natura da rientrare nel concetto del progetto di legge sulla soppressione delle case ecclesiastiche, e quindi sostiene che le petizioni stesse non debbano essere mandate a quella Commissione, e si debba su di esse invece adottare l'ordine del giorno.

CORTESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

GRECO ANTONIO, *relatore*. Farò notare al mio amico, il deputato Lazzaro, che il progetto di legge sull'asse ecclesiastico è stato presentato dal Ministero; egli ha letto quel progetto di legge, ma certamente non conosce ciò che la Commissione incaricata dell'esame di esso ha deliberato. Io che ho pure l'onore di far parte di quella Commissione, posso dirgli che alla medesima furono trasmesse moltissime petizioni simili a quelle su cui ho riferito: queste essendo state, come ho detto, lasciate negli archivi della Camera senza che si sia sulle medesime riferito, e la Commissione essendosene occupata, come rilevasi dal terzo elenco presentato stasera, così venutele alle mani queste tre petizioni, ha creduto di doverne proporre alla Camera l'invio alla Commissione sul progetto di legge relativo all'asse ecclesiastico. Quindi quest'invio non pregiudica, ripeto, l'ordine del giorno puro e semplice che si vorrebbe decretato, ignorandosi forse ciò che potrebbe proporre la Commissione sull'asse ecclesiastico, la quale si occupa anche delle petizioni delle monache e dei frati ed in complesso e particolarmente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io non intendo più niente quale significato abbiano i vocaboli che adoperansi nel diritto costituzionale, ovvero le parole *ordine del giorno puro e semplice* significano che le petizioni non sono prese dalla Camera in considerazione, perchè i petenti sono destituiti di ogni ragione. Credo che nessuno in questo recinto o fuori possa attribuire altro senso a quelle parole.

Ora, possiamo noi passare all'ordine del giorno sopra petizioni che il relatore ci ha replicatamente detto non essere state esaminate dalla Commissione, che noi non conosciamo? Questo è impossibile, perchè sarebbe una troppo solenne violazione del diritto di petizione, di cui noi tutti dobbiamo essere gelosi custodi, e lo dovrebbero principalmente i membri della Sinistra.

Se la Camera non ha grande simpatia per le monache ed i frati, ed io non so darle torto, non sia ingiusta verso di essi, che sono cittadini aventi gli stessi diritti di tutti gli altri. Io la scongiuro pertanto di non approvare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputo Cortese ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Metto ora ai voti l'ordine del giorno puro e semplice sulle tre petizioni di cui si tratta.

(Dopo doppia prova e controprova, l'ordine del giorno è rigettato.)

Ora metto ai voti la proposta della Commissione, che è d'inviare le tre petizioni alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

(La Camera approva.)

GRECO ANTONIO, *relatore*. L'avvocato Carmine Miraglia colla petizione 9629 si rivolge alla Camera esponendo di essere stato messo a riposo nel 1862 dopo 40 anni di non interrotto servizio nella magistratura; che gli mancavano tre mesi e giorni per compiere il biennio di giudice di gran Corte criminale per aver diritto all'intiera pensione, e che per questa ragione gli si liquidò la pensione stessa col grado inferiore a quello che aveva.

Egli quindi si rivolge alla Camera affinchè sia esteso anche agl'impiegati civili e dell'ordine giudiziario la legge del condono del biennio.

La vostra Commissione, considerando le stesse ragioni addotte sulle petizioni antecedenti, che, cioè, una Commissione è istituita per esaminare il disegno di legge del condono del biennio ai militari, propone lo invio di questa petizione a quella Commissione.

DI SAN DONATO. Io vorrei ben accolta la domanda del giudice Miraglia, ma credo che mandarla alla Commissione sia francamente dire: non parliamone più di questa petizione; la Commissione, a cui allude l'onorevole relatore, non ha altro mandato se non di proporre il condono del biennio pei militari messi al ritiro d'ordine governativo; essa non ha alcuna facoltà che possa valersene per vantaggiare gl'impiegati civili. Io adunque pregherei l'onorevole relatore e la Commissione stessa perchè veggano se non fosse il caso di rimandare questa petizione agli archivi per poi richiamarsi nel caso vi fosse una legge che possa riguardare il condono del biennio agl'impiegati civili posti al ritiro.

PRESIDENTE. La Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole di San Donato.

DI SAN DONATO. Ed io lo dico nell'interesse del Miraglia.

PRESIDENTE. Dunque, se non c'è opposizione, sarà mandata agli archivi.

(Giordano Michele, ispettore dei dazi — Pensione).

GRECO ANTONIO, *relatore*. Colla petizione 9631 il signor Giordano Michele, già ispettore dei dazi indiretti, rappresenta alla Camera che nel 1820 egli fu comandato dal generale Guglielmo Pepe, affinchè alla testa dei doganieri concorresse alla difesa della causa nazionale contro gli Austriaci. Che andate a male le sorti d'Italia egli tornò in patria ed essendo ritornato il Borbone fu destituito dal suo impiego, e questa desti-

tuzione durò per dieci anni; quando egli stretto dalla miseria e dal bisogno domandò di essere reintegrato nell'impiego che godeva anteriormente, e l'ottenne.

Ora, avendo domandata la sua pensione di riposo, gli fu accordata senza computare gli anni nei quali era stato esonerato per causa politica dall'impiego. Ricorre quindi alla Camera esponendo la tenuità della pensione e i servizi da lui prestati alla patria, onde ottenere l'intero assegnamento che gli competerebbe ove gli fossero computati i dieci anni nei quali non potè servire.

La vostra Commissione, considerando essere ciò della competenza della Corte dei conti, vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

CAMERINI. Domando la parola.

Mi sembra che la relazione testè fatta non corrisponda precisamente al sunto distribuito alla Camera. Pare che l'onorevole relatore accenni che questo signor Giordano, che io non conosco, domandi di tenersi conto del periodo interceduto tra la destituzione e la reintegrazione di lui, invece nel sunto trovo che accenna ad ottenere la riunione dei due periodi di servizio.

Io non ho esaminato il merito di questa petizione: ma siccome ve ne sono altre in corso che domandano la riunione di questi due periodi, e sono state rinviate a discutersi all'epoca in cui sarà discussa la legge per la pensione al generale D'Apice, io domando che la Camera, senza pronunciare l'ordine del giorno puro e semplice, o sospenda ogni deliberazione, o rimandi la petizione agli archivi per tenerne conto all'occasione di analoga legge: altrimenti sarebbe pregiudicata troppo facilmente una questione che merita di essere ben ponderata.

GRECO ANTONIO, *relatore*. Domando la parola.

Se la Camera vuole che io dia lettura della petizione, si riconoscerà ciò che domanda e ciò che espone il petente; altrimenti avendo la Commissione stabilito che si dovesse su questa petizione proporre l'ordine del giorno puro e semplice, malgrado le condizioni infelici in cui versa il petente, con mio dispiacere sono obbligato a sostenere quelle conclusioni.

CAMERINI. Domando la parola.

Forse non mi sarò bene espresso...

Voci a destra. Sì, si è espresso bene.

CAMERINI... non mi sarò bene espresso, o non sono stato compreso dall'onorevole relatore. Io desidero di sapere se la petizione si appoggia all'idea di voler riunire i due periodi, o di far computare anche il tempo passato tra la destituzione e la reintegra.

Non intendo discutere in merito la questione, ma non vorrei che fossero pregiudicate le altre, nelle quali parlano della sola riunione de'periodi.

Dunque, se l'onorevole relatore dice che si tratta di computare il periodo intermedio, io allora non insisto; ma se invece, secondo il sunto, domanda che gli siano computati gli anni di servizio che precedettero la sua destituzione nel 1821, essendochè una legge intorno a questa massima è in procinto di essere discussa in Parlamento, io insisto sulla proposta sospensione.

GRECO ANTONIO, *relatore*. Pare che chiaramente nella petizione non sia espressa questa differenza, ma calcolando il tempo dall'epoca anteriore al 1820, sino all'altra in cui fu messo a riposo, si vede che egli desidera che gli siano computati anche quegli anni che per causa politica fu privato del suo impiego.

CAMERINI. Crederei che non ci possa essere difficoltà veruna a sospendere una deliberazione definitiva su questa petizione, la quale non sarebbe pregiudicata, anche rimandandola ad un'altra tornata per relazione di petizioni, tanto più che la legge D'Apice sarà probabilmente discussa nella tornata straordinaria di venerdì.

PRESIDENTE. Il relatore non ha nessuna difficoltà a sospenderla...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DI SAN DONATO. Io metto in avvertenza la Camera che un caso quasi simile si presentava nel colonnello Galluppi, il quale si trovava nell'identica condizione del Giordano. La Camera stabilì che la petizione del colonnello Galluppi fosse mandata alla Commissione creata per la pensione al generale D'Apice ed agli altri ufficiali veneti. Così io credo che non vi possa essere difficoltà a che anche questa petizione sia mandata a quella Commissione, la quale potrà riferire sui diritti che a questo petente possano competere.

PRESIDENTE. Ora dunque si è fatta la proposta che questa petizione sia inviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge della pensione al generale D'Apice.

CAMERINI. Perdoni; quella legge riguarda solamente i militari. Io non domando l'invio, dico solo che sia sospesa la relazione di questa petizione ad un'altra tornata, e solamente per non pregiudicare la massima.

PRESIDENTE. Questa è la proposta che sarebbe accettata dal relatore, ma quella dell'onorevole San Donato è invece di mandarla alla Commissione incaricata di esaminare la proposta di legge per la pensione al generale D'Apice.

CAMERINI. Ma la proposta sospensiva ha la precedenza.

DI SAN DONATO. Io non sapeva che il ricorrente non fosse militare, perciò ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque sospesa la discussione intorno a questa petizione.

GRECO ANTONIO, *relatore*. Colla petizione 9767 il signor Conserva Bernardo, di Modena, implora un provvedimento affinchè, come era stato decretato dal dittatore Farini, tutti coloro i quali soffersero le persecuzioni del duca di Modena per causa politica fossero indennizzati dei danni sofferti sui beni allodiali del duca stesso di Modena.

Il petente richiama all'attenzione della Camera una promessa fatta dal Governo al Senato, che avrebbe pre-

sentato un progetto di legge per regolare ciò che in antecedenza era stato decretato dal dittatore Farini.

La vostra Commissione dunque, in vista di ciò, e credendo che forse per l'avvenire potrà dal Governo o dall'iniziativa parlamentare essere presentato un progetto di legge al riguardo, così vi propone l'invio agli archivi di questa petizione.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito il deputato Melchiorre a venire alla tribuna.

MELCHIORRE, *relatore*. Sulla petizione n. 8411 ho l'onore di annunziare alla Camera che il petente ha fatto sentire alla Commissione che aveva importanti documenti a presentare che potevano influire sul merito di essa, perciò mi astengo dal riferire.

Colla petizione n. 8525 i parroci di Santo Stefano e di San Lorenzo in Sepino, provincia di Molise, si dolgono dell'amministrazione del demanio e tasse, perchè questa nel percepire la tassa in virtù del decreto del 21 aprile 1862 sulla rendita parrocchiale intende percepirla sopra l'intiera rendita, senza depurarla dei pesi annessivi.

La Commissione ha considerato che questa maniera di imporre le tasse o deve considerarsi amministrativamente o giuridicamente. Se amministrativamente, bisognava che i petenti si fossero diretti al Ministero delle finanze, perchè fosse la legge applicata in miglior modo; se giuridicamente, in quanto al metodo della tassazione, creduto erroneo e contrario alla succennata legge, allora bisognava che si fossero rivolti al potere giudiziario per l'indebita esazione.

In vista di queste ragioni vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Sono approvate le conclusioni.)

Colla petizione n. 8728 il gonfaloniere di Grosseto e molti possidenti si dolgono che, non ostante che il Governo di Toscana nel 1860 avesse abolite le decime sacramentali che si pagavano ai parroci, si continui ancora l'esazione di esse sul riflesso che le decime non si pagavano più al parroco, ma ai canonici della cattedrale; essi rimostrano contro a questa disposizione del direttore degli affari ecclesiastici della Toscana per diversi argomenti e ragioni.

Ma la vostra Commissione ha considerato che una grave questione sorgerà intorno all'indole ed ai caratteri di queste prestazioni, e poichè l'onorevole guardasigilli aveva presentato uno schema di legge in cui questa materia sarà profondamente discussa, ha trovato una relazione necessaria fra questa petizione e lo schema di legge per il quale la Camera ha già istituita una Commissione che dovrà esaminarla e riferire, e perciò vi propone di inviare a questa la petizione stessa perchè la questione di che trattasi fosse studiata convenientemente.

(Sono approvate le conclusioni.)

CANALIS, *relatore*. Petizione 8680. Con questa petizione, Nicola Antonio Angeletti di Sant'Angelo in Pontano, provincia di Macerata, espone che dopo d'aver fatto parte nel 1821 dell'armata costituzionale di Napoli, vennne arrestato in Messina il 10 agosto 1822, mentre voleva trasportarsi in Grecia, indi tradotto in Napoli e rinchiuso nella fossa dell'isola di Maretina, ove rimase fino al dicembre del 1825; e ciò tutto arbitrariamente e senza formalità di processo. Invoca quindi a suo favore l'applicazione dell'articolo 235 del Codice penale napoletano, il quale accorda un'indennità di sei ducati al giorno a colui che sia stato illegalmente ditenuto in carcere, cosa che disse di non aver potuto ottenere sin qui nè dal generale dittatore, nè dai vari ministri del regno d'Italia.

La Commissione ha considerato che la Camera non sarebbe competente a conoscere di questa materia nè in via di grazia, nè in via di giustizia: non in via di grazia, perchè ciò spetta al potere esecutivo; non in via di giustizia, siccome cosa da discutersi avanti i trinali. Quindi vi propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

(Masi Vincenzo — Lascito Masini — Collegio-convitto di Cesena).

CANALIS, *relatore*. Petizione 9196. Vincenzo Masi e Sveva Morosi, coniugi, di Rimini, espongono che con testamento dell'8 luglio 1830, il conte Giovanni Masini istituiva erede il municipio di Cesena, sua terra natale, coll'obbligo di erigere un collegio convitto, al quale avessero diritto di essere ammessi gratuitamente i suoi parenti ed i loro discendenti.

Con decreto del dittatore Farini, in data del 1° marzo 1860, veniva cangiata la destinazione di questa eredità Masini, applicandone la rendita alla erezione di un asilo infantile, anzichè di un collegio-convitto, come era stato ordinato dal testatore; ed in ciò fare non si riservavano in alcuna guisa i diritti dei parenti del testatore, o sia per inavvertenza, o sia per dimenticanza; quindi i petenti, che si trovano ad essere fra i parenti del conte Masini, richiamarono già più volte presso il municipio di Cesena, presso il Ministero della pubblica istruzione e presso la Camera; anzi questa, in seduta del 1° agosto 1862, a relazione dell'onorevole Nisco, aveva deliberato l'invio della petizione al ministro della pubblica istruzione, affinchè con un espediente anche legislativo facesse cessare l'ostacolo del decreto Farini; ma non essendosi provveduto dal ministro della pubblica istruzione sul ricorso che era stato ordinato dalla Camera, i petenti ricorrono alla medesima per la seconda volta.

Se la Commissione avesse trovato la questione tutt'ora intatta, forse vi avrebbe proposto l'invio al ministro della pubblica istruzione nel solo caso subordinato in cui i tribunali avessero creduto di ravvisare un ostacolo insuperabile nel decreto Farini, cosa che non si è discussa molto in seno alla Commissione, ma che essa fu propensa nel credere che non sussistesse. Siccome però la questione è già pregiudicata dall'anzidetta deliberazione del 1° agosto 1862, essa non può

far altro che persistere nella stessa deliberazione, e quindi propone di nuovo l'invio al ministro della pubblica istruzione, affinchè, riconosciuta la verità delle cose, o faccia cessare l'ostacolo del decreto Farini, o in altra guisa ripari all'omissione che esiste nel decreto medesimo.

AMARI, *ministro per l'istruzione pubblica*. Questa petizione fu mandata al ministro dell'istruzione pubblica il 6 agosto 1862, e senza nessun incarico speciale, senza manifestazione di uno speciale desiderio della Camera. Al Ministero fu esaminato l'atto di fondazione, fu esaminato il decreto del dittatore Farini, fu sentito il Consiglio di Stato, il quale avvisò che qualunque fosse stata la legislazione precedente la quale aveva fondato un nuovo stabilimento, non potevano più aver valore i diritti che altri avesse esperito precedentemente; ed in ogni caso era materia da farsi decidere dai tribunali.

Per l'avviso di una nuova petizione presentata alla Camera ho ricevuto e trovato le carte relative a questo affare, e credo che non vi sia alcun provvedimento a prendere e che la Camera debba passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha la parola.

NISCO. Essendo io stato relatore di una petizione relativa a questa questione, ed essendo stato citato il mio nome, l'onorevole ministro mi permetterà due osservazioni. La prima osservazione è che quando la Camera manda una petizione ad un ministro, non la manda per abbandonarla al caso, ma bensì per invitare il ministro a dar conto alla Camera di quello che crede poter fare intorno a questa petizione. Mi pare che una tale osservazione sia stata già fatta alla Camera e che il signor ministro guardasigilli abbia solennemente dichiarato di voler attenersi a questo sistema, che è di tutta giustizia ed anche di completa convenienza verso la rappresentanza del paese.

Passando ad altra osservazione, mi occorre far notare al signor ministro che il legislatore, sebbene abbia i poteri supremi di modificare ordinamenti ed istituzioni, non ha certamente il potere supremissimo di prendersi la roba altrui, ossia mutare un'istituzione senza compensare coloro che ne soffrano danno.

Voci. Non è questo.

NISCO. Perdonino, è precisamente questa la questione. È vero che potrei sbagliare, essendo d'allora in poi passate per la mia testa tante cose che hanno potuto farmi dimenticare quella di cui si tratta; ma credo che la cosa stia così.

Il testatore, facendo un legato a favore del comune di Cesena, poteva pure stabilire che nel convitto che si doveva istituire dovevano riservarsi i posti alla famiglia Masini, od agli eredi della famiglia Masini.

Essendo il legato fatto a queste condizioni, non poteva certamente il legislatore venire a prendersi la roba che apparteneva a cotesto legato in tal modo condizionato, senza assicurare agli eredi Masini un equivalente di quanto perdevano. Condizione di giustizia riparatrice essenziale, massime pel considerare che la dotazione dell'istituto che venivasi a modificare si apparteneva per diritto naturale successorio appunto a coloro che oggi si fanno a domandare di educare i loro figliuoli, cioè la condizione, con cui fu disposto di tal patrimonio.

Ora può il legislatore stabilire il convitto in un altro luogo, può modificarlo, può dargli un altro regolamento; ma non può privare gli eredi di un diritto che avevano precisamente in forza del legato che costituisce la dotazione del convitto.

Io credo che il diritto del legislatore non sia portato sino alla facoltà di prendersi l'altrui e di spogliazione; e quindi penso che non si possa negare dal Governo un atto di giustizia, e si chiami pure di equità, qualora i parenti del Masini dimandino di avere o in questo convitto, o, se questo convitto non esiste, in un altro, un posto corrispondente per i figliuoli loro.

Di più, fo osservare al signor ministro che i tribunali non possono decidere, perchè all'azione giuridica si oppone precisamente il decreto di Farini che era allora governatore generale dell'Emilia; e questo decreto del Farini ha forza di legge a cagione de' poteri eccezionali. Laonde, in quanto a forma di diritto, e me ne appello al ministro di giustizia, i tribunali non possono procedere; troveranno che nel fondo l'ingiustizia vi è, ma non possono annullare un decreto. Quello che può annullare il decreto del Farini, cioè una legge, è precisamente la Camera quando è convinta della giustizia della domanda.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Se non ho male inteso, la questione si riduce a ciò.

Io premetto, innanzi alla questione, il fatto come l'ho attinto dalla relazione del relatore e dalle parole dell'onorevole Nisco.

Era istituito il municipio di Cesena erede, col carico di fondare un convitto.

Un atto del dittatore, il quale riuniva in sè tutti i poteri, toglie via un convitto e surroga un asilo.

Nell'istituzione del municipio era concesso alla famiglia Masini il diritto di allogare nel convitto alcuni de'suoi parenti.

AMARI, *ministro per l'istruzione pubblica*. Non è precisamente così. Ne leggerò poi i termini.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Posto questo fatto, poichè non si può dubitare che il dittatore aveva l'autorità di tramutare l'istituto in asilo, nasce la questione, se la famiglia Masini, stante questo tramutamento, conservasse il diritto che le derivava dal testamento. Tale questione, guardata generalmente, potrebbe assai di leggieri risolversi per la negativa. Il loro diritto era quello di allogare i figliuoli in un determinato istituto; quando questo istituto è mancato, ed è mancato legittimamente, è quasi impossibile il comprendere che questo diritto possa sussistere.

Nondimeno i giureconsulti (non voglio ora citare alla Camera i diversi testi del diritto romano che si riferiscono a questo punto), nondimeno i giureconsulti fanno qualche distinzione tra il caso, in cui il diritto

è siffattamente incorporato alla cosa, che, questa distrutta, svanisce il diritto, e quello in cui può in qualche modo il diritto sussistere indipendentemente dalla distruzione della cosa.

Ma egli è certo che, se i parenti del Masini hanno potuto conservare il diritto, non già d'allogare i loro figliuoli in quel determinato istituto che più non esiste, ma d'essere rivaluti di quell'equivalente che importava questo diritto, la questione, in tal caso, può essere risolta solamente dai tribunali, e può essere risolta rispetto al municipio, il quale succedeva col patto di creare questo convitto, che per decreto dittatoriale fu poi tramutato in asilo.

Io non potrei intendere, come il potere esecutivo potesse venir a sciogliere tale questione, ed a togliere all'asilo una parte di quei beni dei quali si trova in possesso per risarcire la famiglia Masini di un diritto che potrebbe ripetere dal testamento; nè come il potere legislativo potesse venire determinatamente occupandosi di questo oggetto, per modificare questa condizione di cose. Qualora i parenti del Masini potessero aver diritto alcuno, potrebbero rivolgersi ai tribunali.

TEODORANI. Ho domandato la parola solamente per far noto alla Camera che il municipio di Cesena ha già istituito un convitto, e credo che l'abbia istituito con parte dei capitali che gli erano stati devoluti dall'eredità Masini, per cui, stando questi fatti, i signori petenti potrebbero rivolgersi al municipio, onde conoscere, se abbiano il diritto di collocare i residui fondi. Ad ogni modo però io convengo pienissimamente col ministro guardasigilli nel ritenere che il fatto del dittatore Farini sia ineccezionabile, sia inattaccabile, perchè è positivo che il dittatore Farini aveva la pienezza della potestà sovrana, e quindi poteva tramutare la causa, per la quale era stato chiamato erede il municipio di Cesena.

La quistione starà unicamente in vedere se, esistendo il diritto (ed in quanto a questo io sarei inclinato ad ammettere che il diritto fosse esistente), potessero i petenti rivolgersi ai tribunali, perchè questo diritto fosse sanzionato, ed ottenere in conseguenza quei benefizi che credono.

In conseguenza la cosa appartenendo più al potere giudiziario che al potere esecutivo, crederei che fosse il caso di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

NISCO. Mi permetto di far osservare all' onorevole guardasigilli che io qui non ho messa la quistione su questo terreno, cioè a dire se il potere del governatore, che era in quel tempo tanto potere legislativo che esecutivo, fosse tale da istituire un altro convitto invece di quello che era esistente; questa quistione non la fo: riconosco completamente che il governatore aveva questo diritto, e riconosco che ogni Governo lo ha per poter modificare le istituzioni specialmente di pubblica educazione. Ma quando un Governo imprende a fare una cosa simile, io credo che un Governo giusto ed onesto non possa fare il bene di una società, di un comune, col male di una famiglia. Nel caso che una famiglia abbia il diritto di far educare i suoi figli in un determinato stabilimento, e questo stabilimento in forza del potere sovrano viene ad essere modificato, per giustizia ne consegue che questo stesso potere sovrano il quale modificò l'istituzione, debba, per lo meno, indennizzare colui che ne soffrì il danno.

Voci. Vi sono i tribunali!

NISCO. Perdonate, questi diritti d'indennizzazione, dite, si devono esperimentare innanzi ai tribunali, ma io domando: perchè si devono esercitare dinanzi ai tribunali? Voi vi prendete il mio e poi mi obbligate a fare una lite contro di voi per esperimentare un diritto che voi stessi riconoscete.

Ma questo certamente mette un privato in una condizione, e stabilisce un principio che, qualora venga sostenuto da un privato, gli si darebbe nome di *soverchiatore*. Il Governo ha il debito di mostrarsi più rispettoso verso i diritti altrui che non i particolari; deve insegnare il principio dell'onestà e dell'equità.

Ora, come mai io posso credere che sia cosa onesta ed equa quella di prendersi l'altrui, e poi dire: se vi spettano compensi, andate ai tribunali? Se il Governo crede giusto questo compenso, perchè non lo darà? Perchè il ministro dell'istruzione pubblica, invece di conchiudere che su questa petizione si passi all'ordine del giorno puro e semplice, non dice piuttosto di chiamare i parenti del Masini e di venire ad un componimento giusto ed equo, sia col Governo stesso, sia col comune nel cui interesse il Governo ha operato? (*Rumori — Segni di denegazione*)

È facile il far rumori, ma non è facile distruggere con rumori una massima fondamentale di diritto, quella che a nessuno è permesso farsi ricco con l'altrui iattura: massima che informa tutto il diritto romano, di cui voleva citare testi l'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cortese.

CORTESE. Il provvedimento dato dal dittatore Farini non riguarda nè punto nè poco i diritti della famiglia Masini; quel provvedimento forse non è che un'eco dei desideri del comune di Cesena di voler cambiare la destinazione di quei fondi che prima dovevano servire per un collegio, addicendoli alla fondazione di un asilo infantile. Ma i diritti della famiglia Masini verso il comune di Cesena, per quanto esistevano, sono rimasti illesi; epperò quella famiglia può bene esperimentarli innanzi ai tribunali contro il municipio, che è sempre l'erede, sempre il proprietario di quel patrimonio al quale i diritti anzidetti si collegano.

Dunque sia che si voglia esercitare il diritto giudiziariamente, sia che si voglia venire ad una conciliazione, si deve trattare sempre col municipio.

Il Governo, che non ha vantaggio da quella eredità, non è tenuto d'intervenire tra i parenti del Masini e il municipio di Cesena. Quindi a me pare che l'ordine del giorno puro e semplice sia la sola conclusione logica da prendersi su questa petizione.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole deputato di Cesena ci venne a dire che in quella città si è istituito un col-

legio di educazione in sostituzione di quello che c'era prima, e con i fondi che il testatore del quale si tratta, aveva da principio assegnato. Ora, siccome questo collegio deve dipendere dal ministro della pubblica istruzione, io non comprendo, perchè il signor ministro non si possa risolvere ad assegnare in questo nuovo convitto due posti corrispondenti a quelli che la famiglia Masini possedeva in forza della primitiva istituzione.

Allora resterebbe intatta la giustizia nell'interesse di quella famiglia, da una parte e dall'altra, sarebbe intatto anche il decreto di commutazione fatto dal dittatore Farini.

Non è questo un istituto di educazione? Non dipende esso dal ministro della pubblica istruzione? Or bene, il signor ministro assegni a quella famiglia due posti nel medesimo, in sostituzione a quelli che dessa aveva diritto di ottenere nell'antico collegio, in forza della disposizione testamentaria, che i reclamanti invocano in appoggio dei loro diritti.

AMARI, *ministro per l'istruzione pubblica*. Io non credo che i petizionari sarebbero disposti a seguire il consiglio dell'onorevole Plutino, perchè questo è un convitto di artieri; oltrechè esso dipende dal comune e non appartiene al Ministero dell'istruzione pubblica. Io non credo che quei signori parenti del fondatore vorrebbero mandare i loro figli in un collegio di artigiani.

Ad ogni modo, se essi credono di avere un diritto, si dirigano al comune, e se questo non li ascolta, si rivolgano ai magistrati per costringere il comune ad adempiere ai proprii obblighi. Ma il ministro dell'istruzione pubblica non deve proporre un progetto di legge per rivocare un'altra legge fatta nell'interesse pubblico e senza ledere gl'interessi privati.

Aggiungo poi un'altra circostanza. Precisamente la fondazione Masini fu per un convitto d'istruzione secondaria, secondo la quale, ove alle spese del personale insegnante e dirigente fossero sopravanzati dei fondi, dovevansi accogliere in posti gratuiti dei giovani cesenati in un numero corrispondente, fatta, sopra ogni altra, la preferenza ai suoi parenti.

Dunque è un diritto ipotetico, ed io non vedo ragione per cui si debba proporre una legge per provvedere in via amministrativa, piuttostochè rimandare la questione ai tribunali.

TEODORANI. Faccio osservare alla Camera che la questione del diritto dei petenti è questione molto ardua, perchè, ammesso ancora che si potesse su questi diritti discutere, manca una base di discussione, essendochè questi diritti furono determinati, furono vincolati alla cosa stessa, per la quale erano stati stabiliti. Ma cessata la cosa, potrebbe dubitarsi se non siano ancora cessati i diritti che su di essa eransi creati. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore. (*Rumori e conversazioni generali*)

Prego di far silenzio, altrimenti non s'intende ciò che dice il relatore.

CANALIS, *relatore*. Come ho già avuto l'onore di far osservare alla Camera, la Commissione vi proponeva l'invio di questa petizione al ministro della pubblica istruzione, perchè la questione le pareva già pregiudicata dalla deliberazione della Camera in data del 1° agosto 1862.

Ora però, dopo le spiegazioni che ha date il signor ministro, il quale ha letto il testo preciso del testamento che noi non avevamo sott'occhio, i miei colleghi della Commissione ed io non abbiamo nessuna difficoltà di recedere dalla proposta dell'invio e di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, sarà accolto l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

(*Molti deputati lasciano i loro stalli.*)

CANALIS, *relatore*. Ce ne sarebbe ancor una.

PRESIDENTE. Favoriscano un momento.

CANALIS, *relatore*. Petizione 9734. Con questa petizione Giovanni Amatruda del comune di Agerola, provincia di Napoli, narrando di aver servito nel 1820 e 1821 come capitano legionario, e di aver sofferto in appresso esigli, persecuzioni e carcerazioni, dice di aver diritto alla pensione di quaranta ducati mensili, di cui godeva nel 1820 e 1821, e ciò a mente del decreto 10 gennaio 1861.

La Commissione ha veduto dal testo della petizione che attualmente il petente gode di un assegno di una lira al giorno, il che equivale a 365 lire all'anno, assegno che pare sufficiente in proporzione al breve tempo del suo servizio, quindi ha creduto che con ciò fosse sufficientemente provveduto, e vi propone l'ordine del giorno.

DI SAN DONATO. Ha o non ha diritto costui all'assegno portato dalla legge del gennaio 1861? Era o non era capitano dei legionari che si battevano per la patria?

La Commissione non è chiamata ad entrare nella questione, se egli abbia un sussidio di una lira al giorno. La Commissione deve invece vedere, se ha o no diritto alla pensione come militare destituito per causa politica. È la cosa che egli si fa a reclamare, e che noi dobbiamo risolvere.

CANALIS, *relatore*. Il petente non ha presentato alcun titolo autentico, da cui veramente risulti che fosse capitano dei legionari. Ha solamente presentato un documento in carta semplice che fa cenno di tale sua qualità, e poi ha data una nota di diverse carcerazioni che ha sofferto.

DI SAN DONATO. Se la petizione manca di documenti...

CANALIS, *relatore*. Del resto la Commissione non ha esaminato la questione dal lato del diritto, essendo manifesto che il petente per questo riguardo dovrebbe ricorrere al tribunale che è incaricato di conoscere dei relativi diritti, cioè alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 11.